

sario, opina che non si debba inserire articolo di sorta in questa legge a riguardo dei chirurghi e medici civili, e spera di tranquillar l'animo degli onorevoli deputati Tecchio e Gerbino, assicurandoli che approfitteranno ciò nondimeno del beneficio del regio biglietto del 1835 quei pochi che ne hanno acquistato il diritto.

TECCHIO. Ritenute queste dichiarazioni, io m'acquieto alle conclusioni prese su tale proposito dall'onorevole relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Ora il regio commissario propone ancora un ultimo articolo relativo all'Accademia militare, il quale è così concepito: « La tabella delle pensioni di ritiro annessa alla presente legge sarà pure applicata per l'avvenire a tutti quelli impiegati assimilati ai gradi militari a cui, a termini dei regolamenti speciali, era assegnata una pensione di ritiro a norma della tabella annessa al regolamento del 9 giugno 1831. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Questa mia proposta è consentanea alla riserva da me fatta nella seconda seduta della presente discussione, ossia all'articolo secondo, laddove si accennava alla pensione di ritiro dei professori, maestri ed altri impiegati civili della militare Accademia, a riguardo dei quali la Camera aveva consentito che si sarebbe poi provveduto con un articolo speciale al fine della legge.

In proposito del medesimo mi occorre di rispondere all'osservazione fatta da un onorevole deputato, che taluno di detti professori ed impiegati sotto il nome di *maestro* possa conseguire una pensione non proporzionata ai servigi prestati; è cioè da avvertire che, siccome nella legge è statuito che la pensione non può mai oltrepassare lo stipendio d'attività, i maestri a cui si accennò non godendo oltre le 400 lire di stipendio, non godranno mai di pensione maggiore a detta somma, epperò la Camera può essere certa che troppo non largheggia a favore dei medesimi, approvando l'articolo da me proposto.

Per altra parte giova eziandio notare, che se per la presente legge è vantaggiata la pensione agli ufficiali nei vari gradi, è a parer mio equo e conveniente di accrescerla altresì in proporzione a coloro che attendono all'istruzione prima degli stessi ufficiali, vale a dire al corpo insegnante, il quale è meritevole certamente di essere qui ricordato in modo onorevole per i reali suoi meriti e servigi che presta alla patria, e rispetto al quale assai tenui sono gli stipendi, e non tali da compensare le fatiche e gli studi ai quali deve sottostare chi giunge ad ottenere l'onorifico grado di professore.

DABORMIDA. Non domando la parola per oppormi al merito del nuovo articolo, ma per osservare al commissario regio che l'articolo 5 dice:

« I militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al *minimum* della pensione assegnata al loro grado dalla tabella annessa a questa legge. »

Non è quindi necessario il dire nel nuovo articolo che la nuova tabella sarà surrogata all'antica; basta il dire che gli individui assimilati ai militari nella giubilazione per precedenti regolamenti profitteranno di questa stessa tabella.

Del resto io non mi oppongo a questo articolo, anzi voterò per esso, ma osserverò tuttavia al signor commissario che il trovarsi nel regolamento dell'Accademia del 1839 pareggiati ad ufficiali per le giubilazioni maestri i quali non hanno che 400 lire di paga, somministra una nuova prova che quel regolamento è a tal riguardo difettoso.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io accetto quanto si riferisce alla redazione nel senso proposto dall'onorevole generale Dabormida.

PRESIDENTE. Allora si direbbe unicamente:

« La tabella delle pensioni di ritiro annessa alla presente legge sarà applicata per l'avvenire a tutti quegli impiegati assimilati ai gradi militari a cui a tenore di regolamenti speciali era assegnata una pensione di ritiro a tenore del regolamento del 1831. »

Sono giunti al tavolo della Presidenza altri due articoli: uno relativo alla tabella, del deputato Valerio, così concepito:

« La tabella annessa alla presente legge rimarrà in vigore finchè venga adottata la nuova legge sugli stipendi dei militari, colla quale dovrà essere coordinata. »

L'altro è un articolo addizionale del deputato Spano G. B., il quale a mio credere dovrebbe avere la precedenza.

Questo articolo è così concepito:

« Le vedove dei militari morti in attività prima di avere acquistato il diritto alla giubilazione, ma dopo aver raggiunto i 25 anni di servizio, avranno ragione al quarto del *minimum* della pensione dovuta al marito, diminuita di tanti trentesimi quanti anni mancava al compimento di quelli richiesti dall'articolo 2. »

Quest'articolo parmi che veramente avesse dovuto trovar luogo dove si parla delle pensioni alle vedove.

SPANO G. B. Tuttochè questo articolo avesse dovuto trovar luogo nell'articolo 33 della Commissione, credo di doverlo proporre presentemente, non avendo potuto intervenire quando l'articolo 33 cadeva in discussione.

La necessità di questo articolo è abbastanza evidente; un militare dopo aver percorso una lunga ed onorata carriera, se viene ad essere colto dalla morte poco prima d'aver acquistato il diritto alla giubilazione, morrà colla dolorosa certezza di lasciare e moglie e figli senza aiuto alcuno.

Capisco benissimo che si possa esigere dal militare un dato lasso di tempo di servizio per conseguire il *minimum* della pensione, ma che pochi anni di meno privino la famiglia di ogni e qualunque ricompensa, che talvolta 29 anni e 5 mesi di servizio siano calcolati per nulla quando un mese dopo darebbero una pensione alla vedova, lo trovo irrazionale, ed in certo modo anche ingiusto. Chè se il Ministero propose e la Camera adottò di accordare tale favore alle vedove dei militari morti alle case loro dopo che furono riformati, ragione vuole *a fortiori* che ciò si accordi alle vedove di quelli che morirono sotto le bandiere dopo un servizio lungo bensì, ma non sufficiente a dar loro il diritto alla giubilazione. Ella era una cosa necessaria che un *minimum* di tempo si stabilisse per conseguire la pensione di ritiro, poichè non poteva ciò lasciarsi indeterminato; ma non vuolsi questo limite prendere così alla lettera, che pochi giorni di meno facciano perdere così alla lettera, che pochi giorni di meno facciano perdere il frutto di tutta una vita di fatiche.

Il provvedimento quindi che propongo, signori, è negli stretti limiti dell'equità, e perciò prego la Camera di volerlo sanzionare col suo voto.

PRESIDENTE. Osservo al deputato Spano che ad una parte del medesimo suo emendamento provvede l'aggiunta già proposta dai deputati Cavallini e Franchi e già votata all'articolo 43 in cui è detto:

« I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa; non che le vedove ed i figli dei militari, di cui nella sezione prima e seconda del titolo IV, resisi defunti anteriormente alla promulgazione della presente legge, potranno godere delle disposizioni della legge stessa, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovas-